

Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – violazione della corrispondenza tra contestazione e decisione - solo nel caso di lesione del diritto di difesa

Descrizione

La violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, come ha chiarito consolidata giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., SS.UU., sent. 36551 del 2010), sussiste solo nel caso in cui si traduca in una lesione in concreto del diritto di difesa e tale lesione si verifica solo se il fatto in contestazione subisca una modifica tale da configurare incertezza sull'oggetto dell'addebito, da cui scaturisca - appunto - un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'*iter* del procedimento, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 103/CFA/2020-2021/F

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 125 CGS

Provvedimenti

SEZIONI UNITE - DECISIONE N. 103 CFA del 7 maggio 2021 (Procura Federale/Sigg.ri Lotito Claudio - Pulcini Ivo - Rodia Fabio - società S.S. Lazio S.p.A)